



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2016

Il giorno ventisette aprile dell'anno duemilasedici (27/04/2016) alle ore diciotto e minuti trenta a seguito di convocazione avvenuta a norma di regolamento, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele in Bordighera si riunisce il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la presidenza il sig. Mauro Bozzarelli, Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Vicesegretario generale dott. Dario Sacchetti.

Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PALLANCA GIACOMO - Sindaco	Sì
2. MARIELLA MARGHERITA - Assessore	Sì
3. BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco	Sì
4. MACCARIO SILVANO - Assessore	Sì
5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore	Sì
6. CAPURSO MARIA GIOVANNA - Consigliere	Sì
7. BOZZARELLI MAURO - Presidente del consiglio	Sì
8. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore	Sì
9. CAPRA ROBERTO - Consigliere	Sì
10. TAVERNA CARMELO - Consigliere	No
11. SAPINO STEFANO - Consigliere	Sì
12. RAMOINO GIOVANNI - Consigliere	Sì
13. FONTI MASSIMO - Consigliere	Sì
14. LAGANA' MARCO - Consigliere	Sì
15. DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere	Sì
16. LORENZI MARA - Consigliere	Sì
17. MARANI DAVID - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	16
Totale Assenti:	1

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio comunale introduce l'argomento iscritto al punto 8) dell'ordine del giorno ad oggetto "*Settore finanziario - Ragioneria - Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Determinazione aliquota anno 2016*" e cede la parola alla dottoressa Toni per l'illustrazione della proposta deliberativa.

Dott.ssa TONI "*L' addizionale comunale per l'anno 2016 viene confermata allo 0,6 per cento rispetto allo 0,8 massimo, con una esenzione pari a quella dell'anno precedente per i redditi inferiori a sette mila cinquecento euro annui; anche questa imposta è stata bloccata dal legislatore ed è più bassa rispetto al massimo consentito dalla legge*".

Indi, poiché nessun Consigliere comunale chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio invita alla votazione e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 62 del 08.06.2011 della Commissione Straordinaria ad oggetto: "Approvazione regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche";
- n. 14 del 31.03.2015 del consiglio comunale con la quale è stata determinata per l'anno 2015 in 0,60 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'articolo 1, comma 142, lettera a) della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) che ha sostituito l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 360/1998 istitutivo dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decorrenza 1° gennaio 1999;

Visto l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n. 148 che prevede:

- la disapplicazione per quanto concerne l'addizionale comunale irpef della sospensione del potere dei comuni di aumentare le aliquote dei propri tributi (articolo 1, comma 123, della legge 13.12.2010, n. 220), a decorrere dall'anno 2012;
- l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 (norme sul federalismo fiscale);
- la possibilità di stabilire aliquote dell'addizionale comunale irpef utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Visto l'articolo 1, comma 26 della legge 28.12.2015, n. 208 che impedisce agli enti locali di effettuare aumenti di tributi ed addizionali per l'anno 2016;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno mantenere inalterata allo 0,60 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2016, rispetto alla percentuale massima prevista dalla normativa vigente (0,8%);

Preso atto che l'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione (articolo 1, comma 169, della legge 296/2006);

Preso atto che, per effetto dell'articolo 11 della legge 18.10.2001 n. 383, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 360/98 è stato sostituito riformulando, in particolare, le disposizioni relative alla pubblicazione ed all'efficacia delle deliberazioni comunali relative alla fattispecie in argomento, disponendo che le stesse debbano essere pubblicate su un sito informatico, individuato con decreto 31 maggio 2002 (G.U. 130 del 05/06/2002);

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate – Dir. normativa e contenzioso – con circolare ministeriale n. 92/E – protocollo 177058 in data 22.10.2001 ha affermato in merito che *“si ritiene che la pubblicazione nel sito condizioni l'efficacia della delibera ma che, una volta intervenuta la pubblicazione stessa, gli effetti della variazione di aliquota si producano sin dal 1^o gennaio dell'anno di inserimento nel sito”*

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2016) che ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il periodo 2016-2017-2018 al 30 aprile 2016;

Rilevata l'urgenza dell'atto per portare a conoscenza dei contribuenti in modo tempestivo le informazioni di natura fiscale;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'articolo 1, comma 142, della legge n. 296/2006 che attribuisce la competenza in materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al Consiglio Comunale in quanto la variazione dell'aliquota rientra nello strumento regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997;

Vista la nota del Dipartimento per le Politiche Fiscali n. 938 del 12.03.2007 che prevede che, comunque, anche l'eventuale ipotesi relativa alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef rientri nella sfera di attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Sentita in data 22 aprile 2016 la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione;

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n 16 consiglieri comunali incluso il Sindaco):

- favorevoli: n. 11;
- contrari: n. 01 (D. M. Marani);
- astenuti: n. 04 (M. Laganà, M. Fonti, L. De Vincenzi e M. Lorenzi);

DELIBERA

1) di confermare in 0,60 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2016, in applicazione del vigente regolamento comunale relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62 del 08.06.2011 ;

2) di applicare una soglia di esenzione per tutti i contribuenti il cui reddito imponibile sia inferiore ad euro 7.500,00;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dall'approvazione della delibera per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it (art. 4, comma 1 – quinquies del decreto legge n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26.04.2012)

Successivamente, il Consiglio comunale;


Ritenuta l'urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;

Con separata votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n 16 consiglieri comunali incluso il Sindaco):

- favorevoli: n. 11;
- contrari: n. 01 (D. M. Marani);
- astenuti: n. 04 (M. Laganà, M. Fonti, L. De Vincenzi e M. Lorenzi);

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali
dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

10



11



COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 24/4/2016.....

**SETTORE FINANZIARIO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2016.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla
proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti **P A R E R I**.

Settore finanziario - Parere favorevole **in ordine alla regolarità tecnica.**

Il dirigente del settore finanziario ad interim

Dott.ssa Micaela Toni


Il, 05/04/16.....

Settore finanziario - Parere favorevole **in ordine alla regolarità contabile**

Il dirigente del settore finanziario ad interim


Dott.ssa Micaela Toni

Il, 05/04/16.....




Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
sig. Bozzarelli Mauro



Il Vice segretario Generale
Dr. Dario Sacchetti




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dr. Giuseppe Testa

Bordighera, li 24 MAG 2016



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27 aprile 2016

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Il Vice Segretario Generale
Dr. Dario Sacchetti

